

(N. 171)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 dicembre 1948
(V. Stampato N. 190-Urgenza)*

presentato dal Ministro per i Lavori Pubblici
(TUPINI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro del Tesoro
(PELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(FANFANI)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1948**

Autorizzazione della spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione operaia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito,

anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà di concerto con il Ministro del tesoro il riparto della suindicata spesa per regioni ed approverà il programma dei lavori da eseguire. Questo sarà formulato dai Provveditori alle opere pubbliche d'intesa con i Prefetti delle diverse provincie di ciascuna regione, con preferenza ai lavori di completamento di opere già iniziate ed a quelli che per la loro natura consentano il più largo impiego di mano d'opera disoccupata, abbiano per se stessi carattere di funzionalità e possano essere ultimati entro il termine massimo di quattro mesi.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

Art. 4.

A carico della somma autorizzata col precedente articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni fino al limite di lire 300 milioni per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354.

Sulla stessa autorizzazione di cui all'articolo 1 graverà la spesa di lire 300 milioni per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito per strade statali.

Art. 5.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-1947, 1947-48 e 1948-49, sarà eventualmente tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

Art. 6.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 10, lettera *a* e *b*) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, sono rispettivamente ridotte di lire 1 miliardo e di lire 9 miliardi.

Per gli altri 10 miliardi sarà provveduto con apposita menzione alle Note di variazioni in aumento delle entrate.

Art. 7.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonché alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI